Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 14 luglio** — **Numero 165**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge **19 novembre 1921, n 1959, concernente** l'aumento delle **tariffe per le inserzioni sulla** *Gazzetta ufficiale*, **il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L 60) per ogni pagina di manoscritto.**

SOMMARIO

Parte ufficiale
LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 920 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda, concessa all'Impresa di Navigazione sul lago di Garda mediante Convenzione 30 aprile 1903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 923 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1921-22 tutti i pagamenti del capitolo n. 36 « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze », senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

L'Amministrazione stessa è altresì autorizzata a trasportare all'indicato capitolo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1921-22.

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*).

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'artico o 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 5.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1921-22 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1919-20, che sarà accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconte consuntivo da presentarsi al Parlamento entro il mese di giugno 1921, ai sensi della legge 26, settembre 1920, n. 1311, sarà inscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, mediante decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1921-22 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

PEANO.

V. *Il Guardasigilli* ROSSI.

Tabella A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

1.	Ministero - Personale di ruolo Stipendi e indennità fisse (Spesa obbligatoria)	2,300,000 —
2.	Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali e di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	500,000 —
3.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 —
4.	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	53,000 —
5.	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	65,000 —
6.	Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse al personale dell'Amministrazione centrale e compensi per le Commissioni di esami e spese relative	90,000 —
7.	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato	15,000 —
8.	Personale avventizio addetto al Ministero ed al servizio di manutenzione del Palazzo di giustizia di Roma	60,000 —
9.	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	100,000 —
10.	Compensi per lavori e servizi straordinari .	105,000 —
11.	Sussidi al personale in attività di servizio .	30,000 —
12.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti . .	136,800 —
13.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	3,000 —
14.	Spese casuali	30,000 —
15.	Spese di liti dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria)	2,000 —
16.	Residui passivi eliminati e senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		3,491,300 —

Debito Vitalizio.

17.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	9,900,000 —
18.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	120,000 —
		10,020,000 —

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

19.	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	42,500,000 —
20.	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	39,088,000 —
21.	Uscieri giudiziari — Assegni, indennità fisse e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	2,446.000 —
22.	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	3,200.000 —
23.	Magistrature giudiziarie e Tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse)	600,000 —
24.	Indennità ai componenti il Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 66 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)	38,000 —
25.	Sussidi di spese d'ufficio alle Cancellerie i cui proventi sono inferiori al bisogno . . .	100,000 —
26.	Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari	600,000 —
27.	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	3,000,000 —
28.	Manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma	255,200 —
29.	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . .	6,000,000 —
30.	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	8,000 —
31.	Compensi per lavori straordinari inerenti alla revisione delle spese di giustizia . . .	24,000 —
32.	Compensi per lavori a cottimo del casellario giudiziario e dei casellari circondariali e della statistica	55,000 —
		97,914,200 —

Spese per servizi speciali.

33.	Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazione, distribuzione e spedizione delle leggi e dei decreti del Regno, e per l'ufficio di gestione e vendita (Spesa obbligatoria)	500,000 —
34.	Compensi per lavori e servizi straordinari relativi al servizio della pubblicazione delle leggi e dei decreti del Regno	5,000 —
35.	Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)	7,800 —
36.	Spesa per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 134) sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	*per memoria*
37.	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento della Commissione di disciplina per gli impiegati degli Archivi	

notarili, alla esecuzione ed alla attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ..... per memoria

38. Contributo dello Stato per le spese degli archivi notarili ..... 5,000,000 —

5,512,800 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

39. Assegni ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia (Spese fisse) ..... 432 —

40. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737) 32.500,000 —

32,500,432 —

Spese per servizi speciali.

41. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita) ..... per memoria

Categoria IV. — *Partite di giro.*

42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . 480.576 73

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	3,491,300 —
Debito vitalizio	10,020,000 —
Spese per l'amministrazione giudiziaria	97,914.200 —
Spese per servizi speciali	5,512,800 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	116,938,300 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	32,500.432 —
Spese per servizi speciali	per memoria
Totale della categoria prima della parte straordinaria	32,500.432 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	149,438,732 —
Categoria IV. — Partite di giro	480,576. 73

RIASSUNTO PER CATEGORIA

Categoria I. - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	149,438,732 —
Categoria IV. - Partite di giro	480,576 .73
Totale generale	149,919,308 .73

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Tabella B.

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

Tabella B

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922
	TITOLO I. Entrata ordinaria.	
	Categoria I. *Entrate effettive.*	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1.	Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	120,000 —
2.	Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,535,000 —
3.	Rendite provenienti da titoli diversi	106.200 —
		8,761,200 —
	Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
4.	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	per memoria
	Altre rendite patrimoniali.	
5.	Prodotto di beni stabili	170,000 —
6.	Annualità diverse e frutti di capitali	3,835,000 —
		4,005,000 —
	Proventi diversi.	
7.	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 —
8.	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	3,065,000 —
9.	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		4,335,000 —
	TITOLO II. Entrata straordinaria.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
10.	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 —

11. Rimborso dovuto dal tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci	9,376,150 —
12 Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e beneficenza all'estero (2ª delle quattro rate)	4,000,000 —
	14,376,150 —

Categoria II,

Trasformazione di capitali.

Esazione di capitali.

13. Esazione e ricupero di capitali	3,886,675 —

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

Categoria I.

Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,761,200 —
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	*per memoria*
Altre rendite patrimoniali	4,005,000 —
Proventi diversi	4,335,000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,101,200 —

TITOLO II.

Entrata straordinaria

Categoria I.

Entrate effettive.

Contributi	14,376,150 —

Categoria II.

Trasformazione di capitali.

Esazione di capitali	3,886,675 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	18,262,825 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	35,364,025 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Tabella **C**.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.
	TITOLO I, Spesa straordinaria.	
	Categoria I. *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1.	Personale di ruolo e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,131,650 —
2.	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, e indennità di residenza in Roma	43,500 —
3.	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	27,400 —
4.	Sussidi al personale in attività di servizio	6,400 —
5.	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	6,400 —
6.	Spese di stampa, di oggetti di cancelleria, di rilegatura e di spedizione	90,000 —
7.	Spese d'ufficio, postali e telegrafiche	83,200 —
8.	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	23,975 —
9.	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	130,900 —
		1,543,425 —
	Spese pel servizio in provincia.	
10.	Aggio per le riscossioni - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	175,000 —
11.	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	11,200 —
12.	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	15,300 —
		201,500 —
	Debito vitalizio	
13.	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	315,000 —
	Contributi allo Stato.	
14.	Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	256,500 —
	Imposte e tasse.	
15.	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	145,000 —
16.	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	240,000 —
17.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	146,000 —
18.	Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	2,290,000 —
		2,821,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
19.	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terragere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	105,000 —
	Spese patrimoniali.	
20.	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	350,000 —

21. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi da assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 —
22. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall' Amministrazione	9,000 —
23. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	1,100,000 —
24 Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 —
25. Eventuale concorso del Fondo per il Culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	50,000 —
26. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	28,500 —
	1,975,000 —

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	265,200 —
28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	95,000 —
29. Assegni al clero di Sardegna (Sese fisse)	751,500 —
30. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	385,000 —
31. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1877, n. 4727 (Spese fisse ed obbligatorie)	110,000 —
32. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 —
33. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 —
34. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 —
35. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,600,000 —
36. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, a titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	18,000,000 —
	21,685,700 —

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane o all'estero.

37. Assegni per manutenzione e ufficiature di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane	30,000 —
38. Assegno al Patriarca latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia	61,000 —
39. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e beneficenza	4,110,000 —
40. Sussidi a missionari e ad altri sacerdoti italiani all'estero che prestano l'opera loro a vantaggio dei nostri connazionali	8,000 —
41. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 —
	4,215,000 —

Spese diverse.

42. Spese casuali	30,000 —
43. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	140,000 —
44. Spesa per riparazioni di edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 —
45. Sussidi e religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	25,000 —
46. Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	275,000 —

Fondi di riserva.

47. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 —
48. Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
	617,900 —

TITOLO II

Spesa straordinaria

Categoria I.

Spese effettive.

49. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l' esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	20,000 —
50. Concorsi e sussidi per spese di riparazione di chiese anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiato dalla guerra	100,000 —
51. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14	

settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 495,000 —

52. Indennità temporanea mensile al personale strordinario, avventizio od assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 58,000 —

673,000 —

Categoria II.

Trasformazione di capitali.

Capitali.

53. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria) . . . . 680,000 —

RIASSUNTO

TITOLO I

Spesa ordinaria.

Categoria I.

Spese effettive.

Spese di amministrazione	1.543,425 —
Spese pel servizio in provincia	201,500 —
Debito vitalizio	315.000 —
Contributi allo Stato	256,500 —
Imposte e tasse	2.821,000 —
Spese di liti e contrattuali	105,000 —
Spese patrimoniali	1,975,000 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	21,685,700 —
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,215,000 —
Spese diverse	275,000 —
Fondi di riserva	617,900 —
Totale del titolo I — Spesa ordinaria	34,011,025 —

TITOLO II

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive*	673,000 —

Categoria I.

Trasformazione di capitali

Capitali	680,000 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	1,353,000 —
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	35,364,025 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Tabella **B** e **C**.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

TITOLO I.

Categoria I.

Entrate e spese effettive.

Parte ordinaria.

Entrata	17,101,200 —
Spesa	34,011,025 —
Differenza	— 16.909,825 —

TITOLO II.

Categoria I.

Entrate e spese effettive.

Parte straordinaria.

Entrata	14,376,150 —
Spesa	673.000 —
Differenza	+ 13,703,150 —

RIEPILOGO
ELLA CATEGORIA PRIMA

Parte ordinaria e straordinaria.

(insieme)

Entrata	31,477,350 —
Spesa	34,684,025 —
Differenza	— 3,206,675 —

TITOLO II

Categoria II.

Trasformazione di capitali.

Parte straordinaria.

Entrata	3,886,675 —
Spesa	680,000 —
Differenza	+ 3,206,675 —

RIASSUNTO
GENERALE DELLE DIFFERENZE

Differenze della categoria prima — *Entrate e spese effettive*	— 3,206,675 —
Differenze della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*	+ 3,206,675 —
Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al al 30 giugno 1922, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

Spesa ordinaria.

10. Aggio per le riscossioni. Affitto di locali per riporre gener provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
13. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
14. Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto,
15. Tassa di manomorta.
16. Imposta di ricchezza mobile.
17. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
18. Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore de propri creditori.
19. Spese di liti e di coazione, Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo registro e tassa sui mandati.
20. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
21. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
23. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
24. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto e d ufficiatura di chiese.
26. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.
30. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
31. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n, 4727.
35. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
36. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
43. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
46. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Spesa straordinaria.

53. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

Spesa ordinaria.

10. Aggio per le riscossioni. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
12. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applic zione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
15. Tassa di manomorta.
17. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
20. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO

APPENDICE N. 2.

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922,
(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728).

Tabella D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922
	TITOLO I. **Entrata ordinaria.** Categoria I. — *Entrate effettive.* Rendite patrimoniali.	
1.	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 —
2.	Consolidato 3 50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 —

3. Rendite consolidate diverse	47,200 —
4 Prodotti di beni stabili	26,000 —
5. Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
	1,441,800 —

Proventi diversi.

6. Ricuperi e proventi diversi	87,000 —

TITOLO II

Entrata straordinaria

Categoria I.

Entrate effettive

Contributi.

7 Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato per porre il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto	600 000 —

Categoria II.

Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi o somme diverse di spettanza di enti conservati.

8. Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
9. Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
	190,000 —

RIASSUNTO

TITOLO I)

Entrata ordinaria.

Categoria I.

Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,441,800 —
Proventi diversi	87,000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . .	1,528,800 —

TITOLO II

Entrata straordinaria

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Contributi	600,000 —

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	790,000 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,318,800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Tabella E.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

PARTE PRIMA

Spese proprie dell'Amministrazione

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese di amministrazione.

1.	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 —
2.	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	22,000 —
3.	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	2,400 —
4.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,500 —
5.	Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	9,000 —
6.	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della Regia avvocatura erariale	9,000 —
7.	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel consiglio di Amministrazione e al Cassiere centrale (Spesa obbligatoria) . .	18,000 —
8.	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	7,500 —
		99,400 —

Spese di liti e contrattuali.

9.	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 —

Imposte e tasse.

10.	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . .	14,000 —
11.	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	70,000 —
12.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	82,000 —
13.	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine)	26,000 —
		192,000 —

Spese patrimoniali.

14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione

e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 —
15. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	11,700 —
16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	269,000 —
	680,700 —

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

17. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 —
18. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 —
19. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. (Spese fisse ed obbligatorie)	33,000 —
20. Supplementi di congrua ai parroci (Spese fisse e obbligatorie)	97,000 —
	830,000 —

Spese varie

21. Spese casuali	12,200 —
22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese staordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	6,000 —
23. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	18,200 —

Fondi riserva.

24. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 —
25. Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
	100,500 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.

26. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 —
27. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
	190,000 —

PARTE SECONDA

Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

28. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670 —
29. Erogazioni fisse di beneficenza: alla Congregazione di carità, all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 —
30. Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	121,560 —
31. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficenze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (art. 1 legge 8 luglio 1903, n. 321 e articolo 5 Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
	200,300 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

32. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

Spese proprie dell'Amministrazione.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese di amministrazione	99,400 —
Spese di liti e contrattuali	7,700 —
Imposte e tasse	192,000 —
Spese patrimoniali	680,700 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	830,000 —
Spese varie	18,200 —
Fondi di riserva	100,500 —
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,928,500 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza enti conservati	190,000 —
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,118,500 —

PARTE SECONDA.

Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Titolo primo (Spesa ordinaria)	200,300 —
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	»
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	200,300 —
Insieme (Parti prima e seconda)	2,318,800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Tabella D e E.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922
	CATEGORIA I. Entrate e spese effettive.	
	Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	1,928,500 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	200,300 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	»
		2,128,800 —
	Entrate - Titolo I - Entrata ordinaria	1,528,800 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	600,000 —
		2,128,800 —
	Differenze	»
	CATEGORIA II. Trasformazione di capitali.	
	Spese: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 —
	Entrate - Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 —
	Differenze	»
	RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE	
	Categoria prima - Entrate e spese effettive	»
	Categoria seconda - Trasformazione di capitali	»
	Differenze totali	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
42.	Pensioni agli impiegati a riposo.
4.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
7.	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione e al Cassiere Centrale.
9.	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
10.	Tassa di manomorta.
11.	Imposta di ricchezza mobile.
12.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
13.	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
14.	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
15.	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
16.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
19.	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
20.	Supplementi di congrua ai parroci.
22.	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
23.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
26.	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi: affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
27.	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
30.	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
4.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
7.	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione e al Cassiere centrale.
9.	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
10.	Tassa di manomorta.
11.	Imposta di ricchezza mobile.
12.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
PEANO.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 200).

STATI DI PREVISIONE dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1921-22.

Tabella F.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI							
	ENTRATA								
	ENTRATE DI COMPETENZA								
	Entrate effettive.								
1	Redditi patrimoniali	250,422.56	328,296.10	193,774 »	237,000 »	255,658.25	1,235,380 »	40,993.79	2,541,524.70
2	Proventi di benefici vacanti	240,000 »	580,000 »	230,000 »	470,000 »	75,000 »	121,000 »	210,000 »	1,926,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali	21,300 »	48,000 »	17,000 »	55,000 »	96,700 »	47,100 »	36,400 »	321,500 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	per memor.	per memor.	per memor.	82,000 »	75,000 »	per memor.	per memor.	157,000 »
	Totali delle entrate effettive	511,722,56	956,296.10	410,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
	Movimento di capitali.								
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	4,000 »	11,000 »	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
	Totali generali delle entrate di competenza	515,722,56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358 25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1919-20	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali generali dell'entrata di competenza non compreso l'avanzo finanziario	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70

Economati generali dei benefici vacanti

Segue Tabella **F**.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Bologna	Firenze	ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI — Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
	SPESA — SPESA DI COMPETENZA — *Spese effettive.*								
1	Spese di personale e generali di amministrazione	283,300 »	561,400 »	308,250 »	671,480 »	289,000 »	532,200 »	230,587 »	2,876,217 »
2	Imposte, tasse e contributi all'Erario	35,000 »	69,900 »	31,600 »	82,800 »	41,000 »	239,200 »	22,700 »	522,200 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 »	5,000 »	1,000 »	12,500 »	3,000 »	42,000 »	500 »	69,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	960 »	45,050 »	er memor.	0155700	per memor	59,400 »	432 »	113,182 »
	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	103,000 »	194,603 »	80,650 »	42,950 »	154,300 »	446,220 »	20,480 »	1,042,203 »
6	Spese diverse e casuali	6,500 »	5,500 »	3,000 »	6,500 »	5,000 »	8,500 »	1,500 »	36,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	60,000 »	47,000 »	per memor.	per memor.	per memor.	50,000 »	per memo	157,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	per memor.	per memor.	per memor.	p r memor.	per memor.	per memor.	per mmor.	per memoria
9	Fondo di riserva	17,962.56	27,843.10	16,274 »	20,430 »	10,058.25	25,960 »	11,194.79	129,722.70
	Totali delle spese effettive	511,722.56	956,296.10	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
	Movimento di capitali								
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali: prestiti ed anticipazioni	4,000 »	11,000 »	,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
	Totali generali delle spese di competenza	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70

Segue Tabella F.

	Bologna	Firenze	ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI — Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
RIEPILOGO								
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA								
Entrate e spese effettive.								
Entrata	511,722.56	956,296.10	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
Spesa	511,722.56	956,296.10	440,774 »	844,000 »	502,358.25	1,403,480 »	287,393.79	4,946,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
Movimento di capitali.								
Entrata	4,000 »	11,000 »	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
Spesa	4,000 »	11,000 »	1,000 »	108,000 »	8,000 »	8,500 »	1,500 »	142,000 »
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.								
Entrata	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Spesa	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
Avanzo finanziario	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Spesa	515,722.56	967,296.10	441,774 »	952,000 »	510,358.25	1,411,980 »	288,893.79	5,088,024.70
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà, *Il Ministro del tesoro:* PEANO.

APPENDICE N. 4.

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 (art. 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, modificati con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

Tabella G.

PROSPETTO RIASSUNTIVO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli archivi notarili del regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1921-22	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario 1.° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	ENTRATA	
	PARTE PRIMA	
	Gestione degli archivi	
	Entrate effettive.	
	Contributi dello Stato.	
1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio (decreto luogotenenziale 20 aprile 1918, n. 629)	5.000,000 —
	Entrate ordinarie degli Archivi.	
2	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	10,000 —
3	Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio	1.500,000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	700 —
	b) Recuperi di contributi di previdenza già anticipati	100,800 —
	c) Id. del prezzo dei fogli di repertorio e registro protesti	58.500 —
	d) Entrate e recuperi diversi	15,000 —
	Entrate straordinarie.	
5	Proventi straordinari:	
	a) Ammende per contravvenzioni notarili	1,000 —
	b) Quote di partecipazione ed onorari prescritti	10,000 —
	c) Contributi dei comuni	2,000 —
6	Entrate straordinarie diverse	4,000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	375.000 —
	b) Contributi accessori	32.000 —
	c) Ritenuta per fondo di garenzia	3.000 —
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati o ai loro eredi	110,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	25,000 —
9	Riscossioni diverse	25,000 —
	Totale delle entrate	7,272.000 —
	SPESA	
	PARTE SECONDA	
	Gestione degli archivi	
	Spese effettive.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	150,000 —
	b) Imposte e tasse	25,000 —
	c) Oneri patrimoniali	10,000 —
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale	2,800,000 —
	b) Locali in affitto	300,000 —
	c) Spese di ufficio	250,000 —
3	Spese ordinarie diverse:	
	a) Contributi e concorsi	550,000 —
	b) Quote di partecipazione a notari cessati o ai loro eredi	250,000 —
	c) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 —
	d) Acquisto di fogli di repertori e del registro protesti	60,000 —
	e) Altre spese	50,000 —
	f) Spese casuali	60,000 —
4	Fondo per le spese impreviste	350,000 —
	Spese straordinarie.	
5	Personale straordinario - Reggenti avventizi e cottimisti	150,000 —
6	Spese straordinarie diverse:	
	a) Compensi per lavori e servizi straordinari	20,000 —
	b) Indennità per caro-viveri	1,600,000 —
	c) Rimborso del secondo centesimo di guerra	15,000 —
	d) Sussidi	50,000 —
	e) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	500 —
	f) Altre	20,000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate.	
7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della imposta di ricchezza mobile	375,000 —
	b) dei contributi accessori	32.000 —
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	3,000 —
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	110,000 —
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	25,000 —
9	Pagamenti diversi	25,000 —
	Totale delle spese	7,430,500 —

RIASSUNTO

1-9.	Entrata	7,272,000 —
1-9.	Spesa	7,430,500 —
	Disavanzo previsto	158,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 924 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine» dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1922-23 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

L'Amministrazione stessa è altresì autorizzata a trasportare all'indicato capitolo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1922-23.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1922 è elevata da lire 110,000 a lire 480,000 la somma che viene annualmente stanziata, nel bilancio del Fondo per il culto, a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza.

Colla stessa decorrenza il tesoro dello Stato corrisponderà l'annua assegnazione di lire 370,000 all'Amministrazione pel Fondo per il culto, quale concorso per le spese di istruzione e di beneficenza all'estero.

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1922, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie, i seguenti assegni:

1°) annue lire 12,000 per concorso nelle spese di manutenzione e ufficiatura della Chiesa italiana dei Minoriti in Vienna quando sia retta da sacerdoti italiani;

2°) annue lire 6000 alla Prefettura Apostolica di Rodi a titolo di congrua, di ufficiatura e di manutenzione della chiesa cattolica parrocchiale dell'isola;

3°) annue lire 5,000 per concorso nell'ufficiatura di una Chiesa italiana di culto cattolico a Bucarest e per il mantenimento del rettore cappellano, in aumento al precedente assegno di lire 5,000;

4°) annue lire 14,400, corrispondenti a lire 3,600 per ognuna delle quattro parrocchie della Tripolitania (tre a Tripoli ed una ad Homs) a titolo di congrua e di ufficiatura e manutenzione delle chiese;

5°) annue lire 10,000 per concorso nelle spese di mantenimento e ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico in Libia in aumento al precedente assegno di lire 15,000;

6°) annue lire 4,000 per concorso nelle spese di mantenimento del culto e ufficiatura di chiese da corrispondersi ai Francescani dell'Alto Egitto in aumento al precedente assegno di lire 4,000;

7°) annue lire 25,000 da corrispondersi all'Arcivescovo di Smirne, quando ne sia investito un prelato italiano, per erogazioni a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiane.

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922, al 30 giugno 1923 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di

Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 in conformità della stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1920-21, che sarà accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconto consuntivo sarà inscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, mediante decreto del ministro del tesoro.

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio 1922-23.

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

PEANO.

Visto il Guardasigilli: ROSSI

Tabella A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I	
	Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)	2,662,500 —
2.	Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali e di stampa - Provviste di carta e di oggetti vari di cancelleria	500,000 —
3.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 —
4.	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	53,000 —
5.	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 —
6.	Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni e diverse al personale dell'amministrazione centrale e compensi per le Commissioni di esami e spese relative	70,000 —
7.	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato	5,000 —
8.	Mercedi per la manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma	60,000 —
9.	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura: della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero e spese varie per le Commissioni medesime	50,000 —
10.	Compensi per lavori e servizi straordinari	70,000 —
11.	Sussidi al personale in attività di servizio	35,000 —
12.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	166,800 —
13.	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	3,000 —
14.	Spese casuali	15 000 —
15.	Spese di liti dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria)	2,000 —
16.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		3.753,800 —

Debito vitalizio

17. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,900,000 —
18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 86 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	120,000 —
	11,020,000 —

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

19 Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	63,166,000 —
20. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	39,100,000 —
21. Uscieri giudiziari - Assegni, indennità fisse e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	2,636,000 —
22. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	3,200,000 —
23. Magistrature giudiziarie e Tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio (Spese fisse)	800,000 —
24. Indennità ai componenti il Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 66 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)	38,000 —
25. Sussidi di spese d'ufficio alle Cancellerie i cui proventi sono inferiori al bisogno	100,000 —
26. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari . .	700,000 —
27. Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	3,250,000 —
28. Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma	255,200 —
29. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . .	7,000,000 —
30. Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	3,000 —
31. Compensi per lavori straordinari inerenti alla revisione delle spese di giustizia	16,000 —
32 Compensi per lavori a cottimo del casellario giudiziario e dei casellari circondariali e della statistica	37,000 —
	120,306,200 —

Spese per servizi speciali

33. Spese per l'acquisto della carta, per la stampa, pubblicazione, distribuzione e spedizione delle leggi e decreti del Regno, e per l'ufficio di gestione e vendita (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
34. Compensi per lavori e servizi straordinari relativi al servizio della pubblicazione delle leggi e dei decreti del Regno	3,500 —
35. Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).	7,800 —
36. Spesa per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 134) sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	*per memoria*
37. Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzionamento della Commissione di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, alla esecuzione e attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89.	*per memoria*
38. Contributo dello Stato per le spese degli archivi notarili	5,000,000 —
	6,011,300 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive*

Spese generali.

39. Assegni ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 —
40. Assegni da corrispondersi agli impiegati di ruolo ed al personale dell'Amministrazione giudiziaria collocati in disponibilità (art. 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	*per memoria*
41. Compensi agli impiegati di ruolo ed al personale dell'Amministrazione giudiziaria collocati a riposo od esonerati dal servizio (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	*per memoria*
42. Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi del l'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 .	*per memoria*
43. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	32,500,000 —
	32,500,432 —

Spese per servizi speciali

44. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	*per memoria*
45. Spese pel completamento dei lavori di costruzione e sistemazione e per l'arredamento del Palazzo di Giusitzia (Castel Capuano) in Napoli (legge 7 aprile 1921, n. 372) (Spesa ripartita - 2ª delle quattro rate)	700,000 —
	700,000 —

Categoria IV. — *Partite di giro*

46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso o in servizio di amministrazioni governative .	482,028,73

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	3,753,800 —
Debito vitalizio	11,020,000 —
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	120,306,200 —
Spese per servizi speciali	6,011,300 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	141,091,300 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	32.500,432 —
Spese per servizi speciali	700,000 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	33,200,432 —
Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	174,291,732 —
Categoria IV. — *Partite di giro*	482,028. 73

Riassunto per categorie.

Categoria I. — Spese effettive (Parti ordinaria e straordinaria	174,291,732 —
Categoria IV. — Partite di giro	482,028. 73
Totale generale	174,773,760. 73

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

APPENDICE N. 1. allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (art. 1 della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

Tabella B.

STATO DI PREVISIONE dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	100,000 —
2	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,390,000 —
3	Rendite provenienti da titoli diversi	106,200 —
		8.596,200 —
	Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
4	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali.	
5	Prodotto di beni stabili	170,000 —
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,335,000 —
		3,505,000 —
	Proventi diversi	
7	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 —
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	3,050,000 —
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		4,320,000 —
	TITOLO II.	
	Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	
10	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 —
11	Rimborso dovuto al tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci	9,376,150 —
12	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e beneficenza all'estero	4,370,000 —
		14,746,150 —
	Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Esazioni di capitali	
13	Esazione e ricupero di capitali	5,649,250 —

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

Categoria I. — *Entrate effettive*

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,596,200 —
Antico consolidato 5 per cento di cui non si hanno i titoli	*per memoria*
Altre rendite patrimoniali	3,505,000 —
Proventi diversi	4,320,000 —
Totale del titolo I. Entrata ordinaria	16,421,200 —

TITOLO II.

Entrata straordinaria

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Contributi	14.746,150 —
Categoria II. — *Trasformazioni di capitali.*	
Esazioni di capitali	5,649,250 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	20,395,400 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	36,816,600 —

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO

Tabella C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1.	Personale di ruolo e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,246,650 —
2.	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, e indennità di residenza in Roma	35,000 —
3.	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	27,400 —
4.	Sussidi al personale in attività di servizio	16,400 —
5.	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	16,400 —
6.	Spese di stampa, di oggetti di cancelleria, di rilegatura e di spedizione	100,000 —
7.	Spese d'ufficio, postali e telegrafiche	83,200 —
8.	Spesa di di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione	33,975 —
9.	Compensi per lavori straordinari nell'amministrazione centrale	87,275 —
		1,646,300 —
	Spese pel servizio in provincia.	
10.	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 —
11.	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	11,200 —
12.	Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione	124,000 —
13.	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	15,300 —
		151,500 —
	Debito vitalizio.	
14.	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 —
	Contributi allo Stato.	
15.	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	306,500 —
	Imposte e tasse.	
16.	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	145,000 —
17.	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatorie)	240,000 —
18.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	196,000 —
19.	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	2,550,000 —
		3,131,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
20.	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	105,000 —
	Spese patrimoniali.	
21.	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	500,000 —
22.	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 —
23.	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	20,000 —
24.	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	1,100,000 —
25.	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	455,000 —
26.	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	75,000 —
27.	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse e obbligatorie)	28,500 —
		2,186,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
28.	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	247,000 —
29.	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	86,000 —
30.	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	800,000 —
31.	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 —
32.	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Spese fisse ed obbligatorie)	150,000 —
33.	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 —
34.	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 —
35.	Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di com-	

pilazione presso il Ministero della pubblica istruzione . . . . 3,000 —

46. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spese obbligatorie) . . . . 1,600,000 —

47. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . 18.000.000 —

21.762.000 —

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane o all'estero.

48. Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero . . . . 230,400 —

49. Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia . . . . 107,000 —

50. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e beneficenza . . . . 4,480,000 —

51. Concorsi e sussidi per spese di culto all'estero 20,000 —

52. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani . . . . . 6,000 —

4.843,400 —

Spese diverse.

53. Spese casuali . . . . 30,000 —

54. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) - (Spesa d'ordine) . . . . 140,000 —

55. Spesa per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato . . 80,000 —

56. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia 75,000 —

57. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

325,000 —

Fondi di riserva.

58. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . 517,900 —

59. Fondo di riserva per le spese impreviste . . 100,000 —

617,900 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

50. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli uffici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti . . . . 20,000 —

51. Concorsi e sussidi per spese di riparazione di chiese anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiate dalla guerra . . . . 100,000 —

52. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 495,000 —

53. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, num. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 47,000 —

54. Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . *per memoria*

55. Compensi agli impiegati collocati a riposo (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . *per memoria*

56. Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) *per memoria*

662,000 —

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*

Capitali.

57. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) Spesa obbligatoria) . . . . 680,000 —

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese di amministrazione	1,646,300 —
Spese pel servizio in provincia	151,500 —
Debito vitalizio	400,000 —
Contributi allo Stato	306,500 —
Imposte e tasse	3,131,000 —
Spese di liti e contrattuali	105,000 —
Spese patrimoniali	2,186,000 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	21,762,000 —
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	4,843,400 —
Spese diverse	325,000 —
Fondi di riserva	617,900 —
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	35,474,600 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive*	662,000 —
Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali	680,000 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	1,342,000 —
Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	36.816,600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

TITOLO I.

Categoria I. — *Entrate e Spese effettive.*

Parte ordinaria.

Entrata	16,421,200 —
Spesa	35,474,600 —
Differenze	— 19,053,400 —

TITOLO II.

Categoria I. — *Entrate e spese effettive.*

Parte straordinaria.

Entrata	14,746,150 —
Spesa	662,000 —
Differenze	+ 14,084,150 —

Riepilogo della Categoria prima.

Parte ordinaria e straordinaria (insieme).

Entrata	31.167,350 —
Spesa	36,136,600 —
Differenze	— 4,969,250 —

TITOLO II.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*

Spese straordinarie.

Entrata	5,649,250 —
Spesa	680,000 —
Differenze	+ 4,969,250 —

Riassunto generale delle differenze.

Differenze della categoria prima - Entrate e spese effettive	— 4,969,250 —
Differenze della categoria seconda - Trasformazione di capitali	+ 4,969,250 —
Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

SPESA ORDINARIA

10. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
14. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
15. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
16. Tassa di manomorta.
17. Imposta di ricchezza mobile.
18. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo con[to] sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore [d]ei propri creditori.
20. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipotec[he,] terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, re[gi]stro e tassa sui mandati.
21. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramen[to] di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Me[r]cedi a campieri e fontanieri.
22. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi da[gli] assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le ripar[a]zioni agli edifici chiesastici.
24. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti s[op]pressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
25. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatu[ra] di chiese.
27. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggi[ati] dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'articolo [...] della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
28. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
29. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di ben[e]fizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della C[at]tedrale di Girgenti.
31. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passat[e a] carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesias[ti]che ed in disgravio dello Stato.
32. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. [...] della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della leg[ge] 14 luglio 1887, n. 4724.
36. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della leg[ge] 7 luglio 1866, n. 3036, e degli artic. 10 e 11 della legge 4 gi[u]gno 1899, n. 191.
37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. [...] della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o sus[se]guenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e asse[gni] agli economi spirituali durante le vacanze.
44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente co[n]seguite (esclusi i capitali).
47. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo uni[co] di legge sulla contabilità generale e reclamati dai credito[ri].

SPESA STRAORDINARIA

57. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titol[i]. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri [va]lori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si p[os]sono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. [...] del testo unico della legge sulla contabilità generale de[llo] Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 20[16].

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

SPESA ORDINARIA.

10. Affitto di locali per riporre generi provenienti da pres[ta]zioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto [dei] medesimi.
13. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di m[is]sione, trasloco, trasferte, d'applicazione e per prese di p[os]sesso di patrimoni di enti soppressi.
16. Tassa di manomorta.
18. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

10. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
11. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

APPENDICE N. 2

lo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Tabella D.

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 —
2.	Consolidato 3,50 per cento (leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 —
3.	Rendite consolidate diverse	47.200 —
4.	Prodotto di beni stabili	26,000 —
5.	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	317,500 —
		1,429.300 —
	Proventi diversi.	
	Ricuperi e proventi diversi	87,000 —
	TITOLO II. Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato per porre il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto	600,000 —
	Categoria II. — *Trasformazione di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

RIASSUNTO

TITOLO I.
ENTRATA ORDINARIA.

Categoria I — *Entrate effettive.*

Rendite patrimoniali	1,429,300 —
Proventi diversi	87,000 —
Totale del titolo I. - Entrata ordinaria	1,516,300 —

TITOLO II.
ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Contributi	600,000 —
CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	790,000 —
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria	2,306,300 —

Visto, d'ordin di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

TABELLA E.

Stato di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1922 al 30 giugno 1923
	PARTE PRIMA	
	Spese proprie dell'Amministrazione	
	TITOLO	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	
1.	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 —
2.	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	18,000 —
3.	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	2,400 —
4.	Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di maggio	1,000 —
5.	Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	14,500 —
6.	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della Regia avvocatura erariale	9,000 —
7.	Fitto locale per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale (Spesa obbligatoria)	18,000 —
8.	Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	5,000 —
		92,400 —

Spese di liti e contrattuali

9. Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 —

Imposte e tasse

10. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria	14,000 —
11. Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	60,000 —
12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	95.000 —
13. Versamento all' Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d' ordine)	26,000 —
	195,000 —

Spese patrimoniali

14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 —
15. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	11,700 —
16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e obbligatorie)	271,000 —
	682,700 —

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

17. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all' estero (Spese fisse)	500,000 —
18. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all' estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 —
19. Assegno per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso d' acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	27,000 —
20. Supplemento di congrua ai parroci (Spese fisse ed obbligatorie)	97,000 —
	824.000 —

Spese varie

21. Spese casuali	12,200 —
22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc (Spese d' ordine ed obbligatorie)	1,000 —
23. Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	13,200 —

Fondi di riserva

24. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine	100,000
25. Fondo di riserva per le spese impreviste	500,
	100,500

TITOLO II

Spesa straordinaria

CATEGORIA II — *Trasformazione di Capitali*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati

26. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d' ordine)	120,000
27. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d' ordine)	70,000
	190,000

PARTE SECONDA

Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di Beneficenza e di Religione nella Città di Roma

TITOLO I

Spesa ordinaria

CATEGORIA I — *Spese effettive*

28. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670
29. Erogazioni fisse di beneficenza: alla Congregazione di carità, all' Istituto dei ciechi a S.Alessio.	76,070
30. Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	121,560
31. Somma devoluta all' Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficenze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321 e articolo 5 Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186).	*Per memo.*
	200,300

TITOLO II

Spesa straordinaria

CATEGORIA I — *Spese effettive*

32. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell' articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memo.*

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

Spese proprie dell' Amministrazione

TITOLO I

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese di amministrazione	92.900 —
Spese di liti e contrattuali	7.700 —
Imposte e tasse	195.000 —
Spese patrimoniali	682.700 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	824,000 —
Spese varie	13.200 —
Fondi di riserva	100.500 —
Totale del titolo I — Spesa ordinaria	1,916,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA II — *Trasformazione di capitoli*

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza enti conservati	190,000 —
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,106,000 —

PARTE SECONDA

Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di Beneficenza e di Religione nella Città di Roma

Titolo primo (Spesa ordinaria)	200.300 —
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	»
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	200,300 —
Insieme (Parte prima e seconda)	2.306.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

CATEGORIA I

Entrate e spese effettive

Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	1.916,000 —
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria.	200,300 —
Titolo II - Spesa - straordinaria	»
	2.116,300 —
Entrate: Titolo I — Entrata ordinaria . . . L.	1.516.300 —
Titolo II — Entrata straordinaria . . »	600.000 —
	2.116.300 —
Differenze	»

CATEGORIA II

Trasformazione di capitali

Spese: parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190.000 —
Entrate . . . . Titolo II Entrata straordinaria	190.000 —
Differenze	»

Riepilogo delle differenze

Categoria prima - Entrate e spese effettive	»
Categoria seconda - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Elenco n. 3

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1922 al 30 giugno 1923, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2.	Pensioni agli impiegati a riposo.
7.	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e di ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
9.	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti: tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
10.	Tassa di manomorta.
11.	Imposta di ricchezza mobile.
12.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
13.	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
14.	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
15.	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma
16.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
19.	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. - Spese per concentramento di religiose.
20.	Supplementi di congrua ai parroci.
22.	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transanzione, convenzioni, ecc.
23.	Residui passive eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
26.	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passivi ed estinzione debiti degli enti soppressi.
27.	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
30.	Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Elenco n. 4

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1922-23	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
7.	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Spese di stampe, di cancelleria e d'ufficio - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
9.	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti: tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.
10.	Tassa di manomorta.
11.	Imposta di ricchezza mobile.
12.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

APPENDICE N. 3.

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-23. (Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206).

Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei Benefici Vacanti per l'esercizio finanziario 1922-23

Tabella F.

CAPITOLI		ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI							TOTALI
Numero e Denominazione		Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	
	ENTRATA								
	ENTRATE DI COMPETENZA								
	Entrate effettive								
1	Redditi patrimoniali	255.847 56	333.296 10	191.774 »	215 000 »	256.082 »	1.400.380 »	40.993 79	2.723.373.45
2	Proventi dei benefici vacanti	300 000 »	680.000 »	260.000 »	580.000 »	115.000 »	161.000 »	245 000 »	2.351,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro responsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali	27.300 »	58.000 »	20.700 »	55.000 »	104.000 »	47 100 »	38.200 »	350.300 »
5	Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione	per memor.	per memor.	per memor.	97.000 »	60.000 »	per memor.	per memor.	157.000 »
	Totale delle entrate effettive	583.147.56	1.081.296.10	472.474 »	977.000 »	535.082 »	1.608.480 »	324.193.79	5.581.673.45
	Movimento di capitali								
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	34.000 »	29.000 »	1.000 »	1.010.000 »	8.000 »	1.010.000 »	3.000 »	2.095.000 »
	Totali generali delle entrate di competenza	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987.000 »	543.082 »	2.618.480 »	327.193.79	7.676.673.45
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1920-21	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totali generali dell'entrata di competenza non compreso l'avanzo finanziario	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987 000 »	543.082 »	2.618.480 »	327.193,79	7.676.673.45

Economati Generali dei Benefici Vacanti

Segue Tabella **F**.

CAPITOLI		ECONOMATI		GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI
Numero e Denominazione		Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	
	SPESA								
	SPESE DI COMPETENZA								
	Spese effettive								
1	Spese di personale e generali di amministrazione	314.300 »	634.000 »	311.900 »	767.180 »	316.000 »	560.600 »	255.500 »	3.159.480 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	35 000 »	83.900 »	35.300 »	83.000 »	47.000 »	259.200 »	21.700 »	568.100 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5.000 »	5.000 »	1.000 »	12.500 »	3.000 »	32.000 »	500 »	59.000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	960 »	45.050 »	per memor.	7.315 »	per memor.	61.000 »	432 »	114.787 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	113.000 »	213.603 »	80 650 »	67.950 »	144.000 »	511.720 »	20.480 »	1.151.403 »
6	Spese diverse e causali	6.000 »	6.000 »	3.000 »	6 500 »	5.000 »	13.000 »	1.500 »	41.000 »
7	Contributi ed altri Economati generali nelle spese di amministrazione	60.000 »	47.000 »	per memor.	per memor.	per memor.	50.000 »	per memor.	157.000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memor.	per memoria
9	Fondo di riserva	21.837.56	25 743.10	19.624 »	30.525 »	14.082 »	35.960 »	18 381.79	166.293.45
	Totali delle spese effettive	556.147 56	1.060.296.10	451.474 »	975.000 »	529.082 »	1 523.480 »	321.493.79	5.416.973.45
	Movimento di capitali								
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	61.000 »	50.000 »	22.000 »	1.012.000 »	14.000 »	1.095.000 »	5 700 »	2 259.700 »
	Totali generali delle spese	617.147.56	1.110.296 10	473.474 »	1.987.000 »	543 082 »	2.618.480 »	327 193.79	7.676.673.45

Economati Generali dei Benefici Vacanti

Segue Tabella F.

	ECONOMATI		GENERALI DEI BENEFICI VACANTI					TOTALI
	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	
RIEPILOGO								
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA								
Entrate e spese effettive								
Entrate	583.147.56	1.081.296.10	472.474 »	977.000 »	535.082 »	1.608.480 »	32[illegible]	5.[illegible]1.673.45
Spesa	556.147.56	1.060.296.10	451.474 »	975.000 »	529.082 »	1.523.400 »	32[illegible]	5.416.973.45
Differenze	+ 27.000 »	+ 21.000 »	+ 21.000 »	+ 2.000 »	+ 6.000 »	+ 85.000 »	+ 2.7[illegible]	[illegible] 164.700 »
Movimento di capitali								
Entrata	34.000 »	29.000 »	1.000 »	1.010.000 »	8.000 »	1.010.000 »	3.000 »	2.0[illegible]5.000 »
Spesa	61.000 »	50.000 »	22.000 »	1.012.000 »	14.000 »	1.095.000 »	5.70[illegible] »	2.25[illegible].700 »
Differenze	— 27.000 »	— 21.000 »	— 21.000 »	— 2.000 »	— 6.000 »	— 85.000 »	— 2.700 »	— 164.700 »
Riassunto delle entrate e delle spese di competenza								
Entrata	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987.000 »	543.082 »	2.618.480 »	327.1[illegible]3.79	7.676.673.45
Spesa	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987.000 »	543.082 »	2.618.480 »	327.1[illegible]3.79	7.676.673.45
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»

RIASSUNTO GENERALE

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALI
Entrata	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987.000 »	543.082 »	2.618.480 »	3[illegible]7.193.79	7.[illegible]76.673.45
Spesa	617.147.56	1.110.296.10	473.474 »	1.987.000 »	543.082 »	2.618.480 »	327.1[illegible]3.79	7.676.673.45
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà. *Il ministro del tesoro:* PEANO.

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-23. (Art. 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, modificati con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONI dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1922-23.

Tabella C.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1922 al 30 giugno 1923
	ENTRATA	
	Parte prima	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	Entrate effettive	
	Contributi dello Stato	
1.	**Contributo dello Stato per le spese di esercizio**	5,000,000 —
	Entrate ordinarie degli Archivi	
2.	**Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali**	15,000 —
3.	**Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio**	2,200,000 —
4.	**Entrate e recuperi diversi:**	
	a Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	650 —
	b) Recuperi di contributi di previdenza già anticipati	120,000 —
	c) Recuperi del prezzo dei fogli di repertorio e registro protesti	100,000 —
	d) Entrate e recuperi diversi	40,000 —
	Entrate straordinarie	
5.	**Proventi straordinari:**	
	a) Ammende per contravvenzioni notarili	2,000 —
	b) Quote di partecipazione ed onorari prescritti	30,000 —
	c) Contributi dei comuni	2.00 —
6.	**Entrate straordinarie diverse**	5,000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle spese	
7.	**Riscossioni per conto dello Stato:**	
	a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	400,000 —
	b) Contributi accessori	50,000 —
	c) Ritenuta per fondo di garenzia	3,500 —
8.	**Riscossioni per conto di terzi:**	
	a) Onorari a notari cessati o ai loro eredi	120,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	20,000 —
9.	**Riscossioni diverse**	15,000 —
	Totale delle entrate	8,123,150 —

SPESA

Parte seconda

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

Spese effettive

Spese ordinarie

Numero	Denominazione	Competenze
1.	**Spese patrimoniali:**	
	a) Locali e mobili	150,000 —
	b) Imposte e tasse	25,000 —
	c) Oneri patrimoniali	7,500 —
2.	**Spese di amministrazione:**	
	a) Personale	3,400,000 —
	b) Locali in affitto	300,000 —
	c) Spese di ufficio	250,000 —
3.	**Spese ordinarie diverse:**	
	a) Contributi e concorsi	550,000 —
	b) Quote di partecipazione a notari cessati o ai loro eredi	250,000 —
	c) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 —
	d) Acquisto di fogli di repertori e del registro protesti	85,000 —
	e) Altre spese	50,000 —
	f) Spese casuali	60,000 —
4.	**Fondo per le spese impreviste**	350,000 —
	Spese straordinarie	
5.	**Personale straordinario - Reggenti, avventizi e cottimisti**	150,000 —
6.	**Spese straordinarie diverse:**	
	a) Compensi per lavori e servizi straordinari	120,000 —
	b) Indennità per caro-viveri	1,800,000 —
	c) Rimborso del secondo centesimo di guerra	15,000 —
	d) Sussidi	50,000 —
	e) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	1,500 —
	f) Altre	20,000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	
7.	**Pagamenti a favore dello Stato:**	
	a) della ricchezza mobile	400,000 —
	b) dei contributi accessori	50,000 —
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	3,500 —
8.	**Pagamenti a favore di terzi:**	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	120,000 —
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	20,000 —
9.	**Pagamenti diversi**	15,000 —
	Totale delle spese	8,292,500 —

RIASSUNTO

1-9.	Entrata	8,123,150 —
1-9.	Spesa	8,292,500 —
	Disavanzo previsto	— 169,350 —

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

All'articolo 2, dopo il paragrafo 8°, è aggiunto il seguente capoverso:

« Coloro che dopo aver concorso alla leva di terra si inscriveranno presso le scuole navali superiori, saranno trasferiti dai ruoli del Regio esercito a ruoli del corpo Reale equipaggi, e vi rimarranno definitivamente assegnati dopo che avranno conseguita la laurea ».

All'articolo 3, tra il primo ed il secondo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:

« Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie ».

All'articolo 15 è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli studenti delle scuole navali superiori, analogamente a quanto è stabilito dal presente articolo per gli studenti nautici, faranno anch'essi, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per ottenere il grado di sottotenente di complemento del Genio navale, ovvero guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento ».

Tra gli articoli 15 e 16 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

Art. 15-*bis*. — « Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati possono ottenere dal Ministero della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino, epperò sono obbligati ad intr prendere il servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle Scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che saranno designate dal regolamento ».

Art. 15-*ter*. — « In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi sotto le armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuta la ferma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il progetto a firma dell'ing. Pietro Marazzi, direttore della Società Edilizia Laziale, in merito alle varianti al piano regolatore del nuovo rione occidentale della città di Napoli, già approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1914, n. 690;

Veduti gli atti prodotti dal comune di Napoli per ottenere, agli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, l'approvazione del detto progetto di varianti da eseguirsi a spese del Comune stesso e consistenti:

1° nello spostamento, per circa ventisette metri verso nord, dello sbocco verso Fuorigrotta dalla Galleria rispetto all'asse dell'antico tracciato, pur restando perfettamente rettilineo l'andamento planimetrico della galleria stessa;

2° nella conseguente modifica della trincea di sbocco a Fuorigrotta pel raccordo con la Piazza;

3° nell'ampliamento della piazza Giacomo Leopardi e nella conseguente modificazione dell'arteria stradale laterale alla Chiesa di S. Vitale;

4° nella modificazione di qualche strada del rione occidentale (risanamento Fuorigrotta, approvato con decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1918) in dipendenza delle cennate varianti;

5° nella restrizione dell'arteria di comunicazione tra le zone destinate a giardino allo scopo di sfruttamento delle aree edificatorie;

Ritenuto che avverso il progetto delle varianti e relative espropriazioni non sono state prodotte opposizioni;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, è approvato il progetto delle varianti al piano di esecuzione delle opere necessarie per la costruzione del nuovo rione occidentale della città di Napoli; progetto redatto dalla Società Edilizia Laziale, e che sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Nostro ministro proponente.

Per l'esecuzione di dette varianti è riconosciuta la facoltà al comune di Napoli di espropriare tutti gli stabili compresi negli esemplari del tipo planimetrico e negli elenchi delle occorrenti espropriazioni.

E' fatta riserva della licenza delle autorità compe-

tenti per la eventuale occupazione di beni del demanio pubblico.

Art. 2.

E' assegnato al comune di Napoli il termine di anni sei dalla data della pubblicazione del presente decreto pel compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

Il numero 913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Sul conforme parere della Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La revisione delle contabilità delle spese eseguite dai Distretti militari, dalle Capitanerie di porto e dal Ministero degli affari esteri per il pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi, su fondi somministrati prima dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e poi da quello del tesoro, è affidata all'ufficio speciale costituito presso la Corte dei conti a norma del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2415.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad emanare, udita la Corte dei conti, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

M. 832. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Sissa della provincia di Parma deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 12.528,43, col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 15.814,43, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

N. 833. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 3768,06 il contributo scolastico che il comune di Saint Pierre, della Provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1921.

N. 840. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Zelobuonpersico è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, in data 18 febbraio 1922, con alcune modificazioni.

N. 841. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile «Poggio-Querce Rossi» per la frazione Guazzolo del Comune di Castelletto Merli, è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 842. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la «Fondazione ufficiali dell'arma del genio», costituita col fondo di lire quindicimila nominali e destinata ad incremento del Museo storico del Genio militare in Roma ed a beneficio dei militari di truppa del genio, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 843. Regio decreto 1° maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Montefrumentario di Montefalcone nel Sannio è totalmente trasformato in Cassa di prestanze agrarie, ed è approvato lo statuto organico di tale Istituto.

N. 846. Regio decreto 4 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, vengono modificati gli articoli 129 e 163 dello statuto delle Opere Pie di San Paolo di Torino, approvato con R. decreto 26 maggio 1901, n. 158 (parte supplementare).

N. 853. Regio decreto 14 giugno 1922, col quale sulla proposta del ministro dell'agricoltura, dal 1° luglio 1922, le RR. Stazioni di piscicoltura di Brescia e di Roma assumono la denominazione di RR. Stabilimenti ittiogenici di Brescia e di Roma.

N. 854. — Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, è istituito un Collegio di probiviri per l'industria dell'albergo e mensa, con sede in Como e con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 855. — Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, è istituito un Collegio di probiviri per l'industria del legno con sede in Como e con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 858. — Regio decreto 11 giugno 1922, col quale sulla proposta del Ministro dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Duranti Angela - Ramone Luigi » di Montegrazie è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 27 gennaio 1922, con alcune modificazioni.

N. 866. — Regio decreto 18 giugno 1922, col quale sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio vengono apportate modificazioni all'art. 19 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Concordia.

N. 868. Regio decreto 2 aprile 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, la rada « Tonnara » nel comune di Palmi è iscritta nella prima categoria come porto di rifugio.

N. 869. — Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del liceo e ginnasio e della scuola tecnica di Biella, e ne è approvato il relativo statuto.

N. 870. — Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Govone » di Alba e ne è approvato il relativo statuto.

N. 872. Regio decreto 11 maggio 1922, col quale, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della R. scuola tecnica « G. Migliara » di Alessandria e ne è approvato il relativo statuto.

N. 873. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del R. ginnasio di Comiso e ne è approvato il relativo regolamento.

N. 874. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del R. liceo-ginnasio « T. Tasso » di Salerno e ne è approvato il relativo statuto.

N. 875. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, il laboratorio di chimica agraria autonomo di Udine, istituito col R. decreto 20 agosto 1907, n. 745, è trasformato in stazione chimico-agraria sperimentale, riconosciuta Ente morale, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura.

N. 876. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, è istituito in Sondrio un Collegio di probiviri per le industrie del legno, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

N. 877. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, è istituito in Como un Collegio di probiviri per l'industria dei trasporti, con giurisdizione sul territorio del Circondario.

N. 878. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, è istituito in Sondrio un Collegio di probiviri per l'industria edilizia con giurisdizione sul territorio della Provincia.

N. 879. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Bagnorea è autorizzato al cambiamento di denominazione in quella di " Bagnoregio ".

N. 890. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Federazione italiana del nuoto « Rari Nantes », con sede in Genova, è eretta in Ente morale.

N. 891. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Società di storia patria per la Sicilia orientale con sede in Catania è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

N. 892. Regio decreto 11 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, è istituita in Castellamonte una scuola ad orario ridotto per operai, che assume la denominazione di R. scuola professionale « Felice Faccio ».

N. 901. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 123.613,75 il contributo scolastico che il comune di Acireale, della provincia di Catania, deve an-

annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 902. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Montebruno, della provincia di Genova, doveva versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1485,07 col R. decreto 18 febbraio 1915, n. 1069, è ridotto a L. 1009,07.

N. 903. Regio decreto 14 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene modificato l'art. 29 dello statuto organico del R. Collegio della SS. Annunziata, di Firenze, approvato con R. decreto 2 giugno 1895, n. 396, aumentandone la retta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 64 della legge 25 giugno 1906. n. 225, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Visti gli articoli 207 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi, tra i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori delle provincie calabresi, che abbiano costruito case coloniche nel periodo dal 1° novembre 1921 al 31 ottobre 1923.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione in rapporto al loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di L. 1500.

Art. 3.

La somma complessiva disponibile per i premi di L. 60,000, sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia e graverà sul capitolo 106 del bilancio di spesa di questo Ministero per L. 30,000 in conto residui 1920-921 e L. 30,000 in conto competenze per l'esercizio finanziario 1921-922.

Le somme non spese in una Provincia potranno, però, andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero la quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, devono pervenire non più tardi del 30 ottobre 1922, al Ministero di agricoltura, per mezzo del prefetto della Provincia e devono contenere le notizie seguenti:

a) nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo in cui la casa è stata costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, dal capoluogo del Comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) l'indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) l'estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi una dichiarazione del sindaco del Comune che comprovi l'epoca precisa dell'inizio dei lavori di costruzione, nonchè un disegno che comprenda almeno la pianta di ogni piano e una sezione della casa costruita, in modo che risulti chiaramente: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Art. 5.

Le case coloniche da premiarsi dovranno, obbligatoriamente, essere di nuova costruzione e rispondere a tutte le prescrizioni del testo unico delle leggi, approvato col decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, anzidetto, nonchè alle seguenti prescrizioni stabilite dal Consiglio dei direttori delle Cattedre ambulanti della Calabria e approvate dal Ministero d'agricoltura:

1. Le case coloniche dovranno rispondere, per ampiezza e disposizione, all'importanza dell'azienda.

2. Potranno essere ammesse al premio le case coloniche destinate all'abitazione di agricoltori fissi ed avventizi di fondi comunque coltivati.

3. Le case potranno essere anche a solo pianterreno, purchè siano edificate in contrade salubri e su terreno asciutto. Anzi nelle zone più soggette ai movimenti sismici, le case a solo pianterreno saranno da preferirsi.

4. Le costruzioni dovranno essere fatte con materiali resistenti (mattoni, piastre, ecc.) cementati con buona malta di calce e sabbia. Non sono ammesse costruzioni fatte con pietrame a secco o con argilla e quelle in legno.

5. Le case saranno coperte a tetto o a terrazza. Se coperte a tetto, questo sarà composto di travi, travetti e mattoni, cementati con gesso a malta come sopra, con soprastante strato di tegole.

Il pavimento del pianterreno deve essere elevato di almeno 50 centimetri dal suolo esterno.

L'altezza degli ambienti deve essere non inferiore a m. 3 dal pavimento alla gronda; ma nelle case a solo pianterreno, l'altezza deve essere almeno di m. 3,50. Le camere da letto devono avere inoltre una capacità di almeno 30 metri cubi.

6. Ogni ambiente ad uso di abitazione deve avere almeno una finestra comunicante direttamente con l'esterno. La cucina sarà provvista di camino con cappa e fumaiuolo.

7. Salvo le norme contenute nei precedenti articoli, le case dovranno rispondere alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene e di sanità pubblica, e a quelle stabilite nel R. decreto 16 settembre 1906, n. 511.

8. Sarà data preferenza nel conferimento dei premi:

a) alle case provviste di stalla e annessa concimaia con platea a tenuta e pozzetto, che disti almeno 10 metri dalla casa, oppure di locali adatti per la preparazione e conservazione dei prodotti dell'azienda, o per la migliore utilizzazione dei medesimi con industrie accessorie;

b) alle case costruite in località disabitate, in modo da contribuire al progressivo ripopolamento ed alla redenzione economica delle terre incolte;

c) alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 6.

A tenore del citato art. 64 della legge per la Calabria, il costo effettivo di ciascun fabbricato, da servire in base per il conferimento del premio, dovrà risultare da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori o assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura

delle singole Provincie e da un ingegnere dei Corpi tecnici dello Stato.

E' fatto obbligo ai collaudatori di menzionare esplicitamente nell'atto di collaudo se le case rispondono alle singole prescrizioni obbligatorie per la premiazione di cui al precedente art 5, e se i lavori siano ultimati.

I prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e i direttori delle RR. Cattedre ambulanti di agricoltura e dei poderi dimostrativi della Calabria, sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva Provincia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 11 corrente in Sant'Andrea di Bonagia, provincia di Trapani è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Saggini cav. Evaristo, tenente colonnello medico, nominato direttore ospedale militare principale Udine.

Stefano cav. Umberto, tenente colonnello medico, nominato direttore ospedale militare principale Bologna.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Bichi cav. Attilio, colonnello commissario direttore commissariato militare Pola, cessa dall'attuale carica ed è nominato direttore commissariato militare Bari.

Capitani.

Lanzillo Vincenzo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1922.

Fazi Fazio, capitano commissario, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 15 febbraio 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Capitani.

Con R. decreto del 29 gennaio 1921:

Conti cav. Gaetano, capitano veterinario, collocato a disposizione Ministero colonie, dal 23 dicembre 1921.

IMPIEGATI CIVILI

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Dolfi Annibale, agente di 1ª classe, l'aspettativa per infermità comprovata dal 15 ottobre 1921 è prorogata.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Cordini cav. Giuseppe, archivista, collocato a riposo dal 25 agosto 1921 per infermità non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Capolongo cav. Arturo, archivista, collocato a riposo a decorrere dal 19 settembre 1921, per anzianità di servizio e per età.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 16 marzo 1922:

Antico Giovanni, assistente genio, in aspettativa per infermità comprovata dal 16 marzo 1920, richiamato in servizio attivo dal 16 marzo 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

D'Avanzo cav. Nicola, tenente generale, collocato a riposo, dal 5 dicembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 13	Dinari	—
Londra	98 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	427 75	Belgio	169 29
Spagna	344 —	Olanda	8 65
Berlino	4 27	Pesos oro	18 15
Vienna	0 11	Pesos carta	7 95
Praga	53 50	New York	22 25

Oro . . . . . . 429 32.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	70 86	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	77 80	—

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato
Comitato liquidatore delle gestioni di guerra

Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.

Listino n. 38 da valere dal 10 luglio 1922.

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. — prezzo per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. — id.
Ghisa al forno elettrico, L. — id.
Billettes omogeneo, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio semiduro, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio duro, L. — id.
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. — id.
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. — id.
Ferro comune, prezzo base, L. 117 id.
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 87 id.
Ferro omogeneo, barre laminate, L. 119 id.
Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 115 id.
Moietta comune, prezzo di base, L. — id.
Moietta omogeneo, id. L. — id
Vergella e filo d'apporto, L. 125 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 115 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 120 id.
Stecche finite per dette, L. — id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 82 id.
Rotaie usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 70 id.
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. — id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 2 e fino a m² 1, L. — id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 1, L. — id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.
Travi a doppio T da m. 3 a 4,25 di lunghezza, L. 49 id.
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 165 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 225 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati non filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 195 id.
Tubi bollitori, prezzo base L. — id.
Tubi di ghisa usati (id.), L. 90 id.
Corda spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.
Corda spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a corniera, L. 45 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

Annotazioni.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

N. B. — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

Rottami.

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 31 per 100 kg.
Cerchioni di carri e assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotaie, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 3000 mm., L. 29 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 28, id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avantreni e fucine da campo come si trovano, L. 25, id.
Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moletta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 23,50, id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 14,50 id.
N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.
Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. —, id.
Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. —, id.
Proiettili di acciaio scaricati, L. 23, id.
Proiettili di ghisa acciaiosa L. 32, id.
Pallette di ghisa per shrapnel e proiettili di ghisa comune L. 38, id.

N. B. - Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce « Rottami », viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

Il prezzo di cessione della corda spinosa sciolta di cui alla voce suddetta verrà stabilito, con decorrenza dal 2 marzo 1922, in un prossimo listino. Per le eventuali alienazioni d tale materiale da effettuarsi dagli enti militari veggasi il *N. B.*

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acquirenti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzinaggio la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendita. Ove per speciali circostanze gli Enti stessi ritengano insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio raccolta rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione del materiale residuato dalla guerra - Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 45) **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	207056	20 —	Baroffio Mario di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Romentino (Novara); con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giovanni*, dom. a Romentino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giacomo*, dom. come contro
»	207057	20 —	Baroffio Lorenzo di Antonio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207058	20 —	Baroffio Giacomina di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207059	20 —	Baroffio Antonietta di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
3,50 0[0	580288	10 50	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Rosina*, ed Anna fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Genotti Domenica di Bartolomeo, dom. a Chialamberto (Torino). Vincolata	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Anna-Rosina* ed Anna fu Giacomo, minori, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	124523	20 —	Natuzzi Francesco fu Nicola, minore, sotto la tutela di Cillberti Nicola, dom. a Santeramo in Colle (Bari)	Natuzzi Francesco fu Giovanni, minore, ecc., come contro
3,50 0[0 (1902)	26618	70 —	*Bottolo Maria* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Lucia di Piave (Treviso)	*Lucca detto Bottolo Teresa-Maria* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	716949	70 —	Raffo *Antonio* di Giuseppe, dom. a Reppia (Genova)	Raffo *Giovanni-Battista detto Antonio* di Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 giugno 1922. *Il direttore generale:* GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (2ª *pubblicazione*).

Il buono del tesoro 5 °/₀ quinquennale di 3ª emissione n. 448 di L. 11,000, intestato a Campodonico Luisa fu Giacomo-Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, doveva invece intestarsi a Campodonico Maria-Luisa fu Giacomo Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, e ciò in base ad atto notorio reso il 9 giugno 1922 innanzi al notaio Girolamo Risso di Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà al rimborso del buono di cui sopra, perchè scaduto, con quietanza della signorina Maria Luisa Campodonico fu Giacomo-Giuseppe, ora divenuta maggiorenne.

Roma.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI

AVVISO

Si notifica che nel giorno di mercoledì 2 agosto del corrente anno, alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito, n. 1 con accesso al pubblico, si procederà alla 12ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3 0[0 netto di 1ª e 2ª categoria create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesso in dipendenza del R. decreto detto mese ed anno n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella d'ammortamento sono in numero di:

4280 sulle 310280 vigenti di 1ª categoria
4280 sulle 310280 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° ottobre 1922.

Roma, 12 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.
Il direttore capo Divisione
BORGIA.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente.*